

Videolavoro 21 gennaio 2016

**Jobs Act, decreto semplificazioni e  
Stabilità: le ultime novità, pareri  
autorevoli e stato dell'arte.  
Autoliquidazione Inail 2016**

A large, light-colored, stylized letter 'R' with a drop shadow effect, positioned to the left of the authors' names.  
A cura di Luca Caratti e Monica Livella

# Legge di Stabilità 2016

Luca Caratti

Consulenti del Lavoro in Vercelli

Esperto della Fondazione Studi CNO



# La fonte

Legge 28 dicembre 2015, n. 208  
in GU. N. 302 del 30 dicembre 2015



**In vigore dal 1 gennaio 2016**

# Deduzione Irap lavoratori stagionali

Estesa la deducibilità del costo del lavoro dall'imponibile IRAP anche per i lavoratori stagionali nei limiti del 70 % della differenza ivi prevista.

I lavoratori devono risultare impiegati per almeno centoventi giorni per due periodi d'imposta, a decorrere dal secondo contratto stipulato con lo stesso datore di lavoro nell'arco temporale di due anni a partire dalla data di cessazione del precedente contratto.



# Superammortamento

Il valore, ai fini del calcolo delle quote di ammortamento, viene elevato del 40% per gli acquisti effettuati dal 15 ottobre 2015 al 31 dicembre 2016.

A large, stylized, light gray letter 'R' with a 3D effect, positioned in the bottom left corner of the slide.

# Regime fiscale forfettario

Aumento delle soglie dei ricavi per accedere al regime agevolato e l'estensione a cinque anni dell'aliquota forfettaria al 5 % (anziché al 15 %), e modifica del calcolo per la contribuzione dovuta ai fini previdenziali.

A large, stylized, light blue letter 'R' with a white outline, positioned on the left side of the slide.

E' destinato alle start-up

# Regime fiscale forfettario

**condizioni e i requisiti** previsti per l'accesso alla partita IVA con il nuovo regime forfettario 2016:

- non aver conseguito ricavi o compensi superiori ai limiti indicati nell'allegato della Legge di Stabilità 2016, diversi a seconda del **codice Ateco** di riferimento;
- non aver sostenuto spese per collaboratori superiori a 5.000 euro lordi;
- non aver superato i 20.000 euro di costi lordi per ammortamento di beni strumentali.

# Regime fiscale forfetario

- **Industrie alimentari e delle bevande** (10 - 11) coefficiente redditività è il 40% limite ricavi/fatturato 45.000 euro;
- **Commercio all'ingrosso e al dettaglio** [45 - (da 46.2 a 46.9) - (da 47.1 a 47.7) - 47.9] limite ricavi/fatturato è 50.000 con coefficiente di redditività al 40%;
- **Commercio ambulante di prodotti alimentari e bevande** (47.81): limite fatturato/ricavi 40.000 e coefficiente di redditività al 40%;
- **Commercio ambulante di altri prodotti** (47.82 - 47.8): limite fatturato/ricavi 30.000 e coefficiente di redditività al 54%;
- **Costruzioni e attività immobiliari** (41 - 42 - 43) - (68): limite fatturato/ricavi 25.000 e coefficiente di redditività all' 86%;
- **Intermediari del commercio** (46.1): limite fatturato/ricavi 25.000 e coefficiente di redditività al 62%;
- **Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione** (55 - 56): limite fatturato/ricavi 50.000 e coefficiente di redditività al 40%;
- **Attività professionali, scientifiche, tecniche, sanitarie, di istruzione, servizi finanziari ed assicurativi** (64 - 65 - 66) - (69 - 70 - 71 - 72 - 73 - 74 - 75) - (85) - (86 - 87 - 88): limite fatturato/ricavi 30.000 euro e coefficiente di redditività al 78%;
- **Altre attività economiche** (da 01 a 03 a 05 a 09), (da 12 a 33, da 35 a 39), (49 - 50 - 51 - 52 - 53) - (58 - 59 - 60 - 61 - 62 - 63) - (77 - 78 - 79 - 80 - 81 - 82) - (84) - (90 - 91 - 92 - 93) - (94 - 95 - 96) - (97 - 98) - (99) limite fatturato/ricavi 30.000 euro e coefficiente di redditività al 67%.

# Regime fiscale forfetario

Sono esclusi i contribuenti che si trovano nelle seguenti condizioni:

- regimi speciali IVA o regimi forfetari per la determinazione del reddito;
- contribuenti non residenti, salvo che non si produca almeno il 75% del reddito in Italia e si assicuri un elevato scambio di informazioni;
- contribuenti che come attività abituale effettuano cessioni di fabbricati, terreni edificabili, mezzi di trasporto nuovi.

# Regime fiscale forfettario

Per chi inizia una nuova attività:

- non deve aver esercitato nei tre anni precedenti l'inizio attività, un attività artistica, professionale o di impresa anche in forma associata o familiare;
- non deve costituire mera prosecuzione di attività precedentemente svolta sottoforma di lavoro autonomo o subordinato (salvo periodo di pratica);
- in caso di prosecuzione di attività di altro soggetto, l'ammontare dei ricavi e delle competenze realizzate nel periodo di imposta precedente non deve essere superiore alle soglie



# Bonus nuove assunzioni

Nuove assunzioni a tempo indeterminato effettuate dal 1/1/2016 al 31/12/2016:


- ✓ esonero contributivo 40% massimo 3.250€/annui
- ✓ durata 24 mesi



# Bonus nuove assunzioni

L'esonero **non** spetta per:

- Lavoratori che nei sei mesi precedenti l'assunzione erano già occupati a tempo indeterminato presso qualsiasi datore di lavoro;
- Lavoratori che nei mesi di ottobre, novembre e dicembre hanno avuto contratto a tempo indeterminato con il medesimo datore di lavoro comprese società collegate o controllate



# Bonus nuove assunzioni

L'esonero **non** spetta per:

- Apprendisti, domestici e intermittenti
- Lavoratori per i quali il beneficio 2016 o 2015 sia già stato usufruito in relazione a precedente assunzione a tempo indeterminato
- L'esonero non è cumulabile con altri esoneri o riduzione aliquote



# Esonero contributivo settore agricolo

- Assunzione lav. a tempo indeterminato
- Esclusi lavoratori assunti a tempo indeterminato e gli OTD che nel 2015 avevano non meno di 250 giornate
- Esonero riconosciuto da ente prev.le in base a ordine cronologico di presentazione delle domande



# Bonus nuove assunzioni

Nei casi di appalto o di assunzione in attuazione di un obbligo derivante dalle legge o dalla contrattazione collettiva, l'eventuale esonero contributivo residuo si trasferisce al datore di lavoro subentrante (la circ. Inps 178/2015 prevedeva diversamente).

A large, white, 3D-style letter 'R' with a drop shadow, positioned on the left side of the slide.A red rectangular stamp with the word 'Novità!' written in white, bold, sans-serif font, tilted at an angle.

# Bonus nuove assunzioni

Estensione al 2017 dell'esonero in favore dei datori di lavoro privati operanti in Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna con eventuale maggiorazione per assunzione di donne di qualsiasi età prive di impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi.

A large, stylized, white-outlined letter 'R' with a slight shadow effect, positioned on the left side of the slide.A red, tilted rectangular banner with the word 'Novità!' written in white, bold, sans-serif font.

# Detassazione 2016

<b>Periodo agevolazione</b>	1 gennaio 2016 – 31 dicembre 2016 (somme erogate entro il 12 gennaio 2017 se riferite al 2016)
<b>Misura dell'agevolazione</b>	10% imposta sostitutiva dell' imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali
<b>Misura massima</b>	2000€ al lordo della ritenuta del 10% e al netto degli oneri previdenziali obbligatori a carico del lavoratore o 2.500€ se lavoratori coinvolti pariteticamente nell'organizzazione aziendale.
<b>Interessati</b>	Si applica ai lavoratori dipendenti del settore privato, si escludono i dipendenti delle amministrazioni pubbliche anche per rapporti disciplinati da contratti di tipo privatistico
<b>Somme agevolabili</b>	<p>Importi erogati <b>in attuazione di quanto previsto da accordi o contratti collettivi territoriali o aziendali (art. 51 Dlgs 81/15)</b> e correlate a incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione, efficienza misurabili e verificabili sulla base di criteri definiti con DM da emanarsi entro 60 gg, nonché le somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell'impresa.</p> <p>Si computa anche il periodo di congedo obbligatorio.</p>
<b>Limiti</b>	Lavoratori dipendenti con reddito ex art.49 (anche comma 2 pensioni ed equiparati) Tuir non superiore, nel 2015, a 50.000€ (anche con reddito pari a zero e comprese le somme oggetto di detassazione ).

# Detassazione 2016

- Se il lavoratore opta, in tutto o in parte, per la corresponsione di quanto spettante a titolo di somme per la produttività mediante l'erogazione di servizi e prestazioni (art. 51 c.2 e 3 Tuir) si avrà la completa detassazione e decontribuzione.

 A large, stylized, white-outlined letter 'R' with a slight shadow effect, positioned in the bottom left corner of the slide. A red, tilted rectangular banner with the word 'Novità!' written in white, bold, sans-serif font, positioned in the bottom right area of the slide.

# Misure *pro welfare* aziendale: esenzione

Nb deposito CC dlgs 151/15

- Art. 51 c.2:

*“Lett. f) l'utilizzazione delle opere e dei servizi riconosciuti dal datore di lavoro volontariamente o in conformità a disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale, offerti alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti e ai familiari indicati nell'articolo 12 per le finalità di cui al comma 1 dell'articolo 100”*

# Misure *pro welfare* aziendale: finalità

- Art. 51 c.2:

*“Lett. fbis) le somme, i servizi e le prestazioni erogati dal datore di lavoro alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti per la fruizione, da parte dei familiari indicati nell’articolo 12, dei servizi di educazione e istruzione anche in età prescolare, compresi i servizi integrativi e di mensa ad essi connessi, nonché per la frequenza di ludoteche e di centri estivi e invernali e per borse di studio a favore dei medesimi familiari”*”

# Misure *pro welfare* aziendale: modalità erogazione

- Art. 51 c.3 bis:

ai fini dell'esenzione l'erogazione di beni, prestazioni, opere e servizi da parte del datore di lavoro può avvenire **mediante documenti di legittimazione**, in formato cartaceo o elettronico, riportanti un valore nominale.



Non è un titolo di credito ma identificano l'avente diritto alla prestazione o consente il trasferimento del diritto senza osservanza delle forme proprie della cessione del credito.

# Congedo obbligatorio padre lavoratore

- Il congedo obbligatorio del padre è aumentato di un giorno, da fruire entro i cinque mesi dalla nascita del figlio da godersi anche non continuativamente.
- Il congedo obbligatorio e facoltativo per il padre è prorogato per il 2016.



# Aliquota contributiva lavoratori autonomi

Confermata al 27%, anche per il 2016, l'aliquota contributiva per i lavoratori autonomi iscritti alla gestione separata.



# Trasformazione da tempo pieno a tempo parziale

Lavoratori dipendenti del settore privato che maturano requisiti pensionamento di vecchiaia entro 31/12/2018 (66 anni e 7 mesi) possono optare per riduzione oraria (tra 40% e 60%).

Si prevede copertura contributiva figurativa per la quota retribuzione persa e corresponsione pari alla contribuzione pensionistica a carico del datore di lavoro (non costituisce reddito).

Comunicazione a Inps e DTL

# Rifinanziamento ammortizzatori sociali in deroga

- CIGD per 3 mesi max tra 1/1/16 e 31/12/16
- MOBILITÀ IN DEROGA: max 4 mesi purchè non sia stata già concessa ai medesimi lavoratori che ne hanno beneficiato per almeno 3 anni



# Requisito CI GO: effettivo lavoro

- Requisito NON richiesto per i trattamenti ordinari richiesti per eventi oggettivamente non evitabili nel ~~settore industriale.~~

90 giornate di lavoro  
effettivo nell'unità  
produttiva



R

# Contratti solidarietà Tipo B

- Contratti stipulati ante 15.10.2015 e fino al 31.12.2016 si applica l'erogazione del contributo sino al massimo delle risorse stanziare.



# Mancata proroga

Esclusione pagamento ticket Naspi:

- Cambio appalto
- Conclusione lavori in edilizia



# Dis-Coll

- Eventi di disoccupazione tra 1-1-16 e 31-12-16
- Non sono computabili periodi che hanno già dato luogo a erogazione Dis-coll
- Non necessario requisito di 1 mese di contribuzione o rapporto di collaborazione di durata pari a 1 mese e reddito almeno pari alla metà dell'importo che dà diritto a accredito contributivo
- INPS riconosce trattamento in base a ordine cronologico

# L'autoliquidazione dei premi INAIL 2015/2016



A cura di Monica Livella

# RIFERIMENTI NORMATIVI

## NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- TESTO UNICO delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (D.P.R. 1124/65 e successive modifiche ed integrazioni)
- D.Lgs 81/08 e 106/09
- Dlgs.38/2000
- L .147/13



CIRCOLARE 1/12 (invio telematico)

CIRCOLARE 38/15 (imponibili 2015)

CIRCOLARE 72/15 (minimali e massimali 2015)

CIRCOLARE 39/10 (imponibile contributivo)

CIRCOLARE 51/10 (imponibile edili)

CIRCOLARE 60/13 (zone svantaggiate)

DET PRES 330/14 (scadenze)

CIRCOLARE 81/2015 (nuove modalità di accesso ai servizi on line)

CIRCOLARE 87/2015 (riduzione L 14/15 per 2016)

CIRCOLARE 88/2015 (comunicazione telematica delle basi di calcolo)

## CIRCOLARI INAIL DI RIFERIMENTO PER AUTOLIQUIDAZIONE 15/16

# IL PREMIO

È il costo dell'assicurazione ed è ad esclusivo carico del datore di lavoro, dell'artigiano o del lavoratore autonomo dell'agricoltura e delle casalinghe.

Per i lavoratori dipendenti, il premio si calcola sull'importo delle retribuzioni ed in relazione alla pericolosità della lavorazione svolta.

Per gli artigiani si fa riferimento a retribuzioni fisse convenzionali. Il premio è fisso (9 classi di rischio) in relazione alle attività



Per i lavoratori autonomi dell'agricoltura il premio consiste in un contributo fisso pro-capite versato all'INPS unitamente agli altri contributi previdenziali.

# LA SCADENZA

La scadenza principale per il pagamento dei premi Inail è fissata al **16 febbraio** (se non festivo).

Per effetto della DET PRES 330 /2014 il termine per la presentazione delle dichiarazioni delle retribuzioni è stato fissato al 28 febbraio (29 febbraio se bisestile come il 2016) .

La scadenza è **29 febbraio 2016**.

Trasmissione solo telematica



## NUOVE CREDENZIALI DI ACCESSO AL SITO INAIL CIRCOLARE 81/2015

Da dicembre 2015 nuove credenziali di accesso sostituiscono le precedenti credenziali per le seguenti categorie:

- utenti profilati come **“azienda”**, che finora accedevano ai servizi online tramite codice ditta e password;
- soggetti registrati come **“subdelegato azienda”** (abilitati direttamente dagli utenti titolari di codici ditta).

Per ottenere le credenziali dispositive dall’Inail gli utenti possono:

- a) utilizzare lo specifico servizio online **“Richiedi credenziali dispositive”**
- b) recarsi presso qualsiasi sede locale dell’Inail e presentare l’apposito modulo di richiesta pubblicato sul sito Inail

Inoltre tutti i servizi ai quali finora si accedeva tramite codice ditta e password (es. autoliquidazione, Durc On Line, denunce di variazione, ecc.) sono ora accessibili esclusivamente tramite le nuove credenziali dispositive, basate sul **codice fiscale del legale rappresentante** o di un soggetto da lui delegato.

Il legale rappresentante in possesso di credenziali dispositive può delegare uno o più dipendenti ad accedere ai servizi online ( “delegato ai servizi” )

# LA SANZIONE AMMINISTRATIVA

La mancata o tardata presentazione nei termini della dichiarazione delle retribuzioni comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa (che si paga con F23) :

- Euro 770
- Euro 250 misura ridotta
- Euro 125 misura minima




## IL 20SM

***Entro il 31/12/2015 l'Inail ha notificato i tassi da applicare per l'anno 2016 (\*), con il modello 20 SM , che riporta l'andamento infortunistico di ogni voce di rischio nell'ambito di ogni PAT aziendale.***

*Cosa è bene controllare:*

- ✓ che le retribuzioni del Quadro B corrispondano a quelle dichiarate (o accertate) nel triennio 2012/2014
- ✓ che gli infortunati indicati nel Quadro C siano dipendenti della ditta, assicurati con quella PAT e per quella voce
- ✓ che non vi siano “infortuni in itinere” (sono oneri indiretti)



(\*)ULTIMO ANNO DI INVIO – DAL PROSSIMO  
SOLO ON LINE

## NOVITÀ NELLA COMUNICAZIONE DELLE BASI DI CALCOLO

Il Dlgs 151/2015 ha modificato il terzo comma dell'articolo 28 del DPR n. 1124/65 ed ha previsto l'obbligo per l'Inail di comunicare le basi del calcolo del premio assicurativo non più con PEC o posta ordinaria, ma rendendo disponibili gli elementi necessari per il calcolo del premio assicurativo sul sito istituzionale (tramite pubblicazione nella sezione **“Fascicolo aziende”** nell'area servizi online del sito).

Rimane invariato il termine del 31 dicembre dell'anno solare precedente quello di scadenza dell'autoliquidazione entro il quale l'Inail rende disponibili sul sito gli elementi utili per l'autoliquidazione.

Il servizio è accessibile a tutti i datori di lavoro , ai soggetti tenuti all'autoliquidazione e agli intermediari.

In presenza di più basi di calcolo, al fine di indicare agli utenti quelle più aggiornate (in caso di variazione e “riestrazione” delle stesse da parte delle Sedi Inail) le comunicazioni sono elencate per data di elaborazione in **ordine decrescente**, in modo che la più recente sia posizionata all'inizio della lista.

## BASI DI CALCOLO

Le “**Basi di calcolo**” riportano gli elementi essenziali per poter procedere al calcolo del premio dovuto. L’informazione è integrata con l’indicazione della riduzione ex L 147/2013 per il 2015 e il 2016 .

*Cosa è bene controllare:*

- ✓ l’esatta corrispondenza di “codice ditta”, codice fiscale, PAT, voci di rischio e periodi assicurativi
- ✓ l’esatta corrispondenza di quanto indicato come “*Importo della Rata anticipata richiesta per l’anno 2015*”, con quanto calcolato (e pagato) dall’azienda come Rata 2015
- ✓ l’indicazione sulla “Addizionale amianto L 244/07” (SI o NO)
- ✓ Riduzione artigiani l 296/06 per la regolazione 2015
- ✓ L’indicazione della riduzione L 147/13 per la regolazione 2015 e la rata 2016

**LA RIDUZIONE L 147/13  
del 15,38%  
(REGOLAZIONE ) E DEL  
16,61% (RATA)**

**ATTIVITA' OLTRE  
BIENNIO = voce  
prima del 3 gennaio  
2014**

**ATTIVITA' ENTRO  
BIENNIO = voce attiva  
dal 3 GENNAIO 2014**

SETTORE  
INDUSTRIA/TERZIA  
RIO /ALTRO

SETTORE  
ARIGIANATO

SETTORE  
INDUSTRIA/TERZIA  
RIO /ALTRO

SETTORE  
ARIGIANATO

POLIZZA DIPENDENTI

POLIZZA  
ARTIGIANI

POLIZZA DIPENDENTI

POLIZZA DIPENDENTI

POLIZZA  
ARTIGIANI

POLIZZA DIPENDENTI

**TA .le  
=< TM**

**IGA=<IGM**

**TA =<  
TM**

**20  
mat**

**20  
mat**

**20  
mat**

# BASI DI CALCOLO

**TM** **TA** **TA.to**




# Polizza DIPENDENTI

REGOLAZIONE ANNO 2015													
POS. ASSICURATIVA TERRITORIALE	VOCE	POND.	DAL	AL	Tasso medio di tariffa	Tasso applicabile	Tasso applicato	Presenza rischio sil/asb	Oscillazione tasso sil/asb		Oscillazione OT 20MAT (%)	Riduzione legge 147/2013 (%)	Addizionale Amianto L.244/07
									Aum/Dim	%			

RATA ANNO 2016									
POS. ASSICURATIVA TERRITORIALE	VOCE	POND.	Tasso medio di tariffa	Tasso applicabile	Tasso applicato	PRESUNTO	Oscillazione OT 20MAT (%)	Riduzione legge 147/2013 (%)	Addizionale Amianto L.244/07

# Polizza ARTIGIANI

**IGM** **IGA**



REGOLAZIONE ANNO 2015											
POS. ASSICURATIVA TERRITORIALE	CODICE FISCALE	DAL	AL	VOCE	Classe di rischio	IGM Classe di rischio	IGA Classe di rischio	Istanza I/P L. 147/2013	Riduzione legge 147/2013 (%)	RETRIBUZIONE CONVENZIONALE	PREMIO al netto add.le 1% art.181 T.U.

RATA ANNO 2016										
POS. ASSICURATIVA TERRITORIALE	CODICE FISCALE	VOCE	Classe di rischio	IGM Classe di rischio	IGA Classe di rischio	Istanza I/P L. 147/2013	Riduzione legge 147/2013 (%)	RETRIBUZIONE CONVENZIONALE	PREMIO al netto add.le 1% art.181 T.U.	

Oltre biennio

## Esempio: polizza dipendenti con riduzione L.147/2013

RATA ANNO 2016									
POS. ASSICURATIVA TERRITORIALE	VOCE	POND	Tasso medio di tariffa	Tasso applicabile	Tasso applicato	PRESUNTO	Oscillazione OT 20 MAT (%)	Riduzione legge 147/2013 (%)	Addizionale Amianto L. 244/07
PAT 1	0722	100	4,00	4	4			16,61	0

## Esempio: polizza artigiani con riduzione L.147/2013

RATA ANNO 2016									
POS. ASSICURATIVA TERRITORIALE	CODICE FISCALE	VOCE	CLASSE DI RISCHIO	IGM classe di rischio	IGA classe di rischio	STANZA IP L. 147/2013	Riduzione legge 147/2013 (%)	RETRIBUZIONE CONVENZIONALE	PREMIO al netto add.le 1% art.181 T.U.
PAT 1	CFXXXXXXXXXXXX	0722	1	1,38	0,00		16,61	14.274	80,90
PAT 1	CFXXXXXXXXXXXX	7261	5	5,95	0,00		16,61	14.274	727,20
PAT 1	CFXXXXXXXXXXXX	7261	5	5,95	0,00		16,61	14.274	727,20
PAT 1	CFXXXXXXXXXXXX	7261	5	5,95	0,00		16,61	14.274	727,20
PAT 1	CFXXXXXXXXXXXX	7261	5	5,95	0,00		16,61	14.274	727,20

Oltre biennio

Esempio: polizza dipendenti **ponderata** con riduzione L.147/2013 perché l'aumento da 4,60 del tasso medio ponderato a 5 del tasso ponderato applicabile è determinato dall'arrotondamento

RATA ANNO 2016									
POS. ASSICURATIVA TERRITORIALE	VOCE	POND	Tasso medio di tariffa	Tasso applicabile	Tasso applicato	PRESUNTO	Oscillazione OT 20 MAT (%)	Riduzione legge 147/2013 (%)	Addizionale Amianto L. 244/07
PAT 1	0722	90	4,60	5	5			16,61	NO
	0723	10	4,60	5	5			16,61	NO

arrotondamento ai 50 centesimi superiori



Oltre biennio

Esempio: polizza artigiani senza riduzione L.147/2013 perché IGA > IGM

RATA ANNO									
2016									
POS. ASSICURATIVA TERRITORIALE	CODICE FISCALE	VOCE	CLASSE DI RISCHIO	IGM classe di rischio	IGA classe di rischio	ISTANZA IP L. 147/2013	Riduzione legge 147/2013 (%)	RETRIBUZIONE CONVENZIONALE	PREMIO al netto add.le 1% art.181 T.U.
PAT 1	CFXXXXXXXXXXXXXX	0722	1	1,38	2,00		0,00	14.274	8090

Entro biennio

Esempio: polizza dipendenti senza riduzione L.147/2013 perché con voci non oltre il biennio e senza OT 20MAT

RATA ANNO									
2016									
POS. ASSICURATIVA TERRITORIALE	VOCE	POND	Tasso medio di tariffa	Tasso applicabile	Tasso applicato	PRESUNTO	Oscillazione OT 20 MAT (%)	Riduzione legge 147/2013 (%)	Accidionale Amianto L. 244/07
PAT 1	0111 0543	100 100	12,00 30,00		12 30			0,00 0,00	NO NO


Non c'è perché nel biennio

OT 20 Non presentato

## BASI DI CALCOLO

### CAMPI POLIZZA DIPENDENTI:

- ❑ **Tasso Medio di tariffa** = tasso medio nazionale previsto nella corrispondente voce di inquadramento aziendale
- ❑ **Tasso Applicabile** = tasso medio dopo i primi due anni di attività, tenuto conto dell'andamento infortunistico . Riferimento triennio 2012-2014  
Questo riquadro non riporta alcun dato se l'attività è iniziata da meno di due anni.
- ❑ **Tasso Applicato** = tasso medio per andamento infortunistico dopo i primi due anni corretto PER LA REGOLAZIONE dall'eventuale oscillazione per igiene e prevenzione (ex art 24 MAT). Oppure se l'attività è iniziata da meno di due anni indica il tasso corretto dall'eventuale oscillazione ex art 20 MAT



Da usare per il calcolo del premio

## BASI DI CALCOLO

### CAMPI POLIZZA DIPENDENTI:

- Oscillazione OT 20 MAT** = viene indicato -15% se applicata l'oscillazione 20MAT  
 Non viene indicato nulla se non è stata presentata l'istanza 20MAT (o se l'attività è iniziata da oltre un biennio)
  
- Riduzione legge 147/13 (%)**= è indicata la misura percentuale della riduzione Se non ci sono i requisiti il campo è vuoto

**NB E' legato alla lavorazione !  Ad esempio stessa PAT con più voci alcune con riduzione e altre no ....**



## BASI DI CALCOLO

### CAMPI POLIZZA ARTIGIANI

- Classe di rischio** = classe di rischio in base alla lavorazione
- IGM** \*= **indice di gravità medio** calcolato in base alla norma UNI 7249 per classe di rischio. Il campo è valorizzato solo se la lavorazione è iniziata da oltre un biennio.
- IGA** \*= **indice di gravità aziendale** calcolato in base alla norma UNI 7249 con riferimento all'azienda . Il campo è valorizzato solo se la lavorazione è iniziata da oltre un biennio
- Istanza I/P L147/13** = il campo è valorizzato se la ditta ha presentato e accettata una istanza 20 MAT
- Riduzione L 147/13** = campo valorizzato se la ditta ha diritto alla riduzione (per rata 2016 è 61,61 %)


CONTESTAZIONI ALL' « IGA »  
 contestazione alla Sede Inail  
 competente

\* **IG**=n. giorni di lavoro persi mediamente per ciascun addetto/anno a seguito di infortunio o mp inclusi postumi e esiti mortali - esclusi itinere


## PRIMO BIENNIO E MODELLO 20 MAT

Per le lavorazioni con meno di un biennio la riduzione legge di stabilità è legata al rispetto delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro .  
Se tali aziende hanno già presentato e accolto il MOD 20 Mat scatta il diritto alla riduzione e se l'azienda è artigiana con dipendenti viene estesa anche alla polizza artigiana.

Se non è ancora stato presentato può essere presentato e se accettato darà diritto alla riduzione.



NB Nel modello OT 20 c'è la sezione anche per soggetti con polizze artigiane e/o polizza speciali



NB le decorrenze per sconto - 15% e per riduzione L 147/13 sono diverse !

**PRIMO BIENNIO  
MOD 20 MAT**

## MODULO DI DOMANDA

per la riduzione del tasso medio di tariffa nel primo biennio di attivita' ai sensi dell'art. 20 delle Modalita' di applicazione delle Tariffe dei premi (D.M. 12/12/2000)

### SCHEDA INFORMATIVA GENERALE

Denominazione o ragione sociale:

Codice Ditta:

Codice Sede Territoriale INAIL:

Unita' produttiva (luogo dei lavori)

Indirizzo:

Citta':

CAP:


N° P.A.T. :

<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>

Il sottoscritto  nato a  il

, in qualita' di  della Ditta sopra indicata

### CHIEDE

- La riduzione del tasso medio di tariffa prevista dall'articolo 20 delle Modalita' per l'applicazione delle Tariffe dei premi approvate con decreto ministeriale 12 dicembre 2000.
- La riduzione del premio ai sensi della Legge 147/2013 (solo per i soggetti assicurati con polizze artigiani e/o polizze speciali).

A tal fine, consapevole che, per effetto dell'art.76 del D.P.R. 445/2000, le dichiarazioni mendaci, le falsita' negli atti o l'uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia e che la riduzione sara' annullata nel caso in cui il provvedimento sia stato adottato sulla base di dichiarazioni non veritiere

### DICHIARA

che nei luoghi di lavoro di cui alla presente domanda sono rispettate le disposizioni in materia di prevenzione infortuni e di igiene nei luoghi di lavoro ed in particolare che :

	SI	NON APPLICABILE
La valutazione dei rischi è stata effettuata in conformità alla normativa vigente	<input type="checkbox"/>	
Il Datore di Lavoro ha provveduto alla nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione in possesso dei requisiti professionali richiesti dal D.Lgs. 81/08 o, nei casi consentiti dal D.Lgs. 81/08, svolge direttamente i compiti propri del servizio di prevenzione e protezione previa frequentazione di apposito corso	<input type="checkbox"/>	
Gli impianti, le macchine e le attrezzature sono conformi alla normativa vigente	<input type="checkbox"/>	
La segnaletica di sicurezza è regolarmente affissa	<input type="checkbox"/>	
Le uscite di emergenza sono perfettamente utilizzabili in caso di necessità	<input type="checkbox"/>	
I lavoratori sono stati informati, formati e, ove previsto, addestrati alle lavorazioni, per i rischi ai quali sono esposti	<input type="checkbox"/>	
Si è provveduto alla formazione del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS), laddove eletto o designato	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
I preposti e i dirigenti hanno ricevuto un'adeguata formazione	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sono stati designati i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e comunque di gestione dell'emergenza e si è provveduto alla loro formazione	<input type="checkbox"/>	
Sono state adottate le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi, dell'evacuazione dei luoghi di lavoro, nonché per il caso di pericolo grave e immediato	<input type="checkbox"/>	
Nelle aziende con 10 o più lavoratori è stato predisposto il piano di emergenza	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
I lavoratori sono dotati di tutti i dispositivi di protezione individuale evidenziati dalla valutazione dei rischi	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ove previsto, i lavoratori sono stati sottoposti a visita medica preventiva e periodica	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
In caso di affidamento di lavori, servizi o forniture ad imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda, di una singola unità produttiva della stessa, o nell'ambito dell'intero ciclo produttivo dell'azienda medesima, viene elaborato, ed allegato al contratto di appalto o di opera, un documento unico di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare, o almeno ridurre, i rischi da interferenze (DUVEI)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Data adozione misure di prevenzione

Data

Firma del Richiedente

**NB** la eventuale revoca dell'OT20 comporterà anche la revoca della riduzione L147/13 con ricalcolo del premio senza riduzione

**Dopo PRIMO  
BIENNIO  
NUOVO  
MOD 24 MAT  
2016**

<b>MODULO DI DOMANDA</b>	
per la riduzione del tasso medio di tariffa ai sensi dell'art. 24 delle Modalità di applicazione delle Tariffe dei premi (d.m. 12/12/2000 e s.m.i.) dopo il primo biennio di attività	
ANNO	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>

<b>SCHEDA INFORMATIVA GENERALE</b>	
Denominazione o ragione sociale:	
<input type="text"/>	
Codice Ditta: <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	Codice Sede: <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
Unità produttiva	N° P.A.T. !:
Indirizzo:	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
Città:	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
CAP:	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
	Matricola INPS
	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>

Il sottoscritto \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, in qualità di \_\_\_\_\_ della Ditta sopra indicata

**CHIEDE**

la riduzione del tasso medio di tariffa prevista dall'articolo 24 delle Modalità per l'applicazione delle Tariffe dei premi approvate con decreto ministeriale 12 dicembre 2000 e s.m.i.

A tal fine, consapevole che, per effetto dell'art.76 del d.p.r. 445/2000, le dichiarazioni mendaci, le falsità negli atti o l'uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia e che la riduzione sarà annullata nel caso in cui il provvedimento sia stato adottato sulla base di dichiarazioni non veritiere


**DICHIARA**

1. di essere consapevole che la concessione del beneficio è subordinata all'accertamento degli obblighi contributivi ed assicurativi;
2. che nei luoghi di lavoro di cui alla presente domanda:
  - ✓ sono rispettate le disposizioni in materia di prevenzione infortuni e di igiene nei luoghi di lavoro;
  - ✓ sono stati effettuati, nell'anno solare precedente, i seguenti interventi di miglioramento delle condizioni di sicurezza ed igiene sul lavoro.



**AVVERTENZA:** per poter accedere alla riduzione del tasso medio di tariffa è necessario aver effettuato interventi tali che la somma dei loro punteggi sia pari almeno a 100.

A	INTERVENTI DI CARATTERE GENERALE	Punteggio	Selezione	Documentazione probante
1	L'azienda ha implementato o mantiene un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro:			
	a) certificato BS OHSAS 18001:07 da enti di certificazione accreditati per lo specifico settore presso ACCREDIA, nel rispetto del regolamento tecnico RT12 SCR rev. 1 pubblicato da SINCERT nel 2006	100	<input type="checkbox"/>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Certificato del sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro secondo la norma OHSAS 18001 recante il logo di Accredia</li> </ul>
	b) certificato BS OHSAS 18001:07 da organismi accreditati presso enti di accreditamento diversi da ACCREDIA	100	<input type="checkbox"/>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Certificato del sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro</li> <li>• Informazioni essenziali sull'azienda: attività svolta, ciclo produttivo, dimensione aziendale, organigramma (ad esempio uno stralcio del Documento di valutazione dei rischi)</li> <li>• Documento di Politica datato e firmato</li> <li>• Verbale dell'ultimo audit eseguito da parte dell'ente di certificazione</li> <li>• Verbale dell'ultimo riesame della direzione</li> </ul>
	c) certificato secondo la Norma UNI 10617	100	<input type="checkbox"/>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Certificato del sistema di gestione della sicurezza sul lavoro secondo la norma UNI 10617</li> </ul>
	d) che risponde ai criteri definiti dalle Linee Guida UNI INAIL ISPESL e Parti Sociali, o da norme riconosciute a livello nazionale e internazionale (con esclusione di quelle aziende a rischio di incidente rilevante che siano già obbligate per legge all'adozione ed implementazione del sistema)	100	<input type="checkbox"/>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Indicazione della linea guida o norma cui si è fatto riferimento per l'adozione o il mantenimento del SGSL</li> <li>• Informazioni essenziali sull'azienda: attività svolta, ciclo produttivo, dimensione aziendale, organigramma (ad esempio uno stralcio del Documento di valutazione dei rischi)</li> </ul>



Per le domande da presentare entro il 29/02/16 è obbligatorio allegare la documentazione probante.  
**Pena l'inammissibilità della domanda**

**NOVITA' MODELLO rispetto al 2015 :**

- sezione A** nuovo intervento per aziende che hanno partecipato al Premio Qualità Italia e Accredia.
- sezione C** introdotta la previsione di visite specialistiche di sorveglianza sanitaria per i lavoratori incaricati della squadre di emergenza.
- sezione D** si sono individuati dei settori con una maggiore propensione al rischio, articolando il punteggio rispetto alla voci di tariffa.

Inserito un nuovo intervento per la prevenzione del rischio meccanico . Confluiti due interventi relativi alla prevenzione del rischio stradale che erano nella sezione C, ma ora differenziati nel punteggio a seconda del settore produttivo.

## CONCETTO DI BIENNIO DI ATTIVITA'

- L'oscillazione ex art 20 Mat rimane in vigore fino al 31 dicembre dell'anno in cui si completa il biennio (es attività iniziata il 16 gennaio 2014 il biennio scade il 15 gennaio 2016)
- L'oscillazione -15 % viene mantenuta fino al 31/12 /2016 ma la domanda va presentata entro la scadenza del biennio (es 15 gennaio 2016)



## ESONERO DICHIARAZIONE SALARI

Sono **esonerate** dal fare la dichiarazione delle retribuzioni, le aziende artigiane che nell'anno 2015 non hanno occupato dipendenti.

L'esonero però non opera nel caso in cui queste aziende artigiane:

- Abbiamo pagato la rata 2015 per dipendenti
- Intendono pagare in 4 rate (L 449/97) per la prima volta (o devono riproporre la richiesta perché gli è stata revocata )
- Vogliono revocare la rateazione in 4 rate (L 449/97)
- Usufruire dello sconto ex L 296/06 per l'autoliquidazione 2016/2017

# OBBLIGO

Va ricordato che hanno l'obbligo di fare l'autoliquidazione e, quindi, di compilare e trasmettere la Dichiarazione delle retribuzioni mod. 10 3 1:


- le aziende individuali “**non artigiane**” che occupano **familiari** coadiuvanti del titolare
- le società “**non artigiane**” che occupano **soci** lavoratori
- le aziende che occupano collaboratori **parasubordinati**

Ciò in quanto per questi soggetti, *a differenza di quanto avviene per gli artigiani*, devono sempre essere dichiarate le retribuzioni convenzionali o di ragguglio da assoggettare al calcolo del premio assicurativo




# Mod. 10 3 1

SEZIONE 1  
ANAGRAFICA




SEZIONE 2  
RETRIBUZIONI



SEZIONE 3  
SCONTI




SEZIONE 4  
DETTAGLIO Q.E.



SEZIONE 5  
DETTAGLIO Q.E. 100 %



QUOTE COOPERATIVE  
CONFERIMENTI  
ZONE MONTANE E SVANTGGIATE



SEZIONE 6  
RATEAZIONE E  
RIDUZIONE ARTIGIANI  
L 296/06



MODULO PER LA DICHIARAZIONE DELLE RETRIBUZIONI													
- escluse le retribuzioni degli apprendisti e quelle convenzionali del nucleo artigiano - - incluse quelle dei soci, familiari, associati in partecipazione e coadiuvanti di aziende non artigiane -													
ANNO			CODICE DITTA			C.C.		CODICE FISCALE					
RAGIONE SOCIALE						SEDE INAIL							
POSIZIONE ASS. TERRITORIALE			C.C.		VOCE DI TARIFFA		POSIZIONE ASS. TERRITORIALE			C.C.		VOCE DI TARIFFA	
GEST. ING. SILIAB			DAL (pg/mm)		AL (pg/mm)		GEST. ING. SILIAB			DAL (pg/mm)		AL (pg/mm)	
RETRIBUZIONI COMPLESSIVE (Incluse quote di mercato base del premio)						RETRIBUZIONI COMPLESSIVE (Incluse quote di mercato base del premio)							
A						A							
QUOTE DI RETRIB. PARZIALMENTE ESENTI (GR INCLUSE IN A)						QUOTE DI RETRIB. PARZIALMENTE ESENTI (GR INCLUSE IN A)							
B						B							
RETRIBUZIONI SPECIFICHE SILIAB (GR INCLUSE IN A)						RETRIBUZIONI SPECIFICHE SILIAB (GR INCLUSE IN A)							
C						C							
RETRIBUZIONI SOGGETTE A SCONTO						RETRIBUZIONI SOGGETTE A SCONTO							
WFO (n. legnami)						WFO (n. legnami)							
RETRIBUZIONI SOGGETTE A SCONTO						RETRIBUZIONI SOGGETTE A SCONTO							
WFO (n. legnami)						WFO (n. legnami)							
RETRIBUZIONI SOGGETTE A SCONTO						RETRIBUZIONI SOGGETTE A SCONTO							
WFO (n. legnami)						WFO (n. legnami)							
DETTAGLIO QUOTE DI RETRIB. PARZIALMENTE ESENTI (CAMPO B)						DETTAGLIO QUOTE DI RETRIB. PARZIALMENTE ESENTI (CAMPO B)							
DETTAGLIO QUOTE DI RETRIB. PARZIALMENTE ESENTI (CAMPO B)						DETTAGLIO QUOTE DI RETRIB. PARZIALMENTE ESENTI (CAMPO B)							
DETTAGLIO RETRIBUZIONI ESENTI AL 100%						DETTAGLIO RETRIBUZIONI ESENTI AL 100%							
DETTAGLIO RETRIBUZIONI ESENTI AL 100%						DETTAGLIO RETRIBUZIONI ESENTI AL 100%							
Foglio n° <input type="text"/> di n° <input type="text"/>													
Riduzione art. 9, c. 6, legge 87/1988 e art. 32, c. 7-ter, legge 88/2013 (cooperative e loro consorzi di cui alla L. 240/1984, art. 2, c. 1) % di prodotto proveniente da zone montane onerato dal cool <input type="text"/>													
Riduzione art. 9, c. 6, legge 87/1988 e art. 32, c. 7-ter, legge 88/2013 (cooperative e loro consorzi di cui alla L. 240/1984, art. 2, c. 1) % di prodotto proveniente da zone svantaggiate onerato dal cool <input type="text"/>													
Rateazione ai sensi della L. 448/97 (art. 68, comma 18) e della L. 144/99 (art. 66, comma 6) <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO													
Certifico di essere in possesso dei requisiti ex lege 296/2006, art.1, commi 780 e 781 <input type="checkbox"/> SI													
FIRMA DEL RESPONSABILE DELLA DITTA													
<input type="text"/>													
10 3 1													

## Retribuzioni effettive 2015

Minimale Retributivo per la generalità dei lavoratori dipendenti (\*):

- **giornaliero:** € 47,68

(\*) esclusi gli operai agricoli e le erogazioni speciali da non adeguare al minimale (integrazioni di prestazioni previdenziali, per legge o CCNL a carico dei datori di lavoro, quali malattia, infortunio, malattia professionale, gravidanza e puerperio, c.i.g., ecc.).

Sono equiparati ai lavoratori dipendenti i soci di cooperative con rapporto di lavoro subordinato (commi 1 e 2 – art. 4 – L. 142/2001)



## Retribuzioni convenzionali 2015

### Pari al “Minimale di Rendita”

È la retribuzione convenzionale per gli allievi dei corsi prof.li, i tirocinanti, i detenuti, gli internati, LSU,PIP,LPU, lavoratori sospesi dl lavoro e utilizzati in progetti di formazione o di riqualificazione professionale.

È inoltre l'imponibile minimo per Collaboratori a progetto e Sportivi professionisti dipendenti.

Periodo 2015	Annuo €	Mensile €	Giornaliero €
1 gennaio-30 giugno	<b>16.163,70</b>	<b>1.346,98</b>	<b>53,88</b>
1 luglio – 31 dicembre	<b>16.195,20</b>	<b>1.349,60</b>	<b>53,98</b>

**MEDIA ANNUA  
16.179,45**

## Retribuzioni convenzionali 2015

### Pari al “Massimale di Rendita”

È la retribuzione convenzionale per i lavoratori dell’area Dirigenziale ed è l’imponibile massimo per Collaboratori a progetto e Sportivi professionisti dipendenti.

Periodo 2015	Annuo €	Mensile €	Giornaliero €
1 gennaio-30 giugno	<b>30.018,30</b>	<b>2.501,53</b>	<b>100,06</b>
1 luglio – 31 dicembre	<b>30.076,80</b>	<b>2.506,40</b>	<b>100,26</b>

**MEDIA ANNUA  
30.047,55**

## Retribuzioni di Raggiungimento 2015

Ai sensi dell'art. 8 del D. Lgs. 38/00, che ha modificato il 4° c. - art. 30 del DPR 1124/65, dal 16/3/2000 sono pari al *Minimale di Rendita* ex art. 116 del DPR 1124/65 in vigore:

Periodo 2015	Annuo €	Mensile €	Giornaliero €
1 gennaio-30 giugno	<b>16.163,70</b>	<b>1.346,98</b>	<b>53,88</b>
1 luglio – 31 dicembre	<b>16.195,20</b>	<b>1.349,60</b>	<b>53,98</b>

È la retribuzione imponibile per i Soci e i Familiari coadiuvanti di imprese non artigiane, e per gli Associati in Partecipazione a imprenditore non artigiano, nelle Province in cui non sono fissate retribuzioni convenzionali ex art. 118 del DPR 1124/65

## Retribuzioni impresa familiare di cui all'art 230-bis c.c. anno 2015

È la retribuzione imponibile per i partecipanti all'impresa familiare costituita ex art 230-bis c.c (impresa non artigiana)

Periodo 2015	Annuo €	Mensile €	Giornaliero €
1 gennaio-30 giugno	<b>16.234,41</b>	<b>1.352,87</b>	<b>54,11</b>
1 luglio – 31 dicembre	<b>16.263,84</b>	<b>1.355,32</b>	<b>54,21</b>

## La Retribuzione imponibile Part-time 2015

(commi 1 e 3 - art. 9 del D.Lgs. 61/00)

La base imponibile è determinata moltiplicando la retribuzione oraria (**la maggiore tra la minima e la tabellare**) per le ore complessive da retribuire nel periodo assicurato (ore di effettiva presenza comprese le ore di assenze per ferie, festività riconosciute, permessi retribuiti, infortunio, malattia, ore di lavoro supplementare e straordinario ecc., entro il limite massimo di 25 gg )

**Retribuzione oraria minima** = retrib.oraria minimale: ore di lavoro settimanale normale previste da CCNL a tempo pieno ( o territoriale o aziendale o individuale)

**Retribuzione oraria tabellare** = retrib.annua tabellare prevista da CCNL ( o territoriale o aziendale o individuale):ore annua previste da CCNL ( o territoriale o aziendale o individuale) per i lavoratori a tempo pieno. ( NB: retribuzione tabellare annua = solo paga base comprese le mensilità aggiuntive ma escluso ogni altro emolumento contrattuale quale contingenza–anche se conglobata-, scatti ecc )

Esempio:

- Retribuzione tabellare annua : € 13.500,00
- Orario settimanale: 40 ore
- Ore lavorative annue: 40 ore x 52 sett. = 2.080 ore

➤ **Retribuzione tabellare oraria:**

$$€ 13.500,00 : 2080 \text{ ore} = € 6,49$$

➤ **Retribuzione minima oraria 2015**

$$€ 47,68 \times 6 \text{ gg.} : 40 \text{ ore} = € 7,15$$

L'imponibile sarà pari a **€ 7,15** per le ore retribuite

Un diverso criterio di calcolo dell'imponibile è previsto per i **“dirigenti” con contratto part-time** (si assume il massimale di rendita orario – gg:8 - per il n° delle ore previste dal contratto part-time per il 2015:

✓ 01/01/15-30/06/15 **€ 12,51**

✓ 01/07/15-31/12/15 **€ 12,53)**

## LO SCONTO EDILI


Lo sconto è previsto **solo** per **la regolazione 2015** ed è pari all'11,50 %

La riduzione contributiva dei premi dovuti verrà applicata per gli operai che effettuano un orario di 40 ore settimanali

- dipendenti da aziende edili
- soci delle cooperative di produzione e lavoro, sempre che svolgano lavorazioni edili.

Non si applica sul PSU

Le aziende devono essere **in regola con il versamento dei contributi**



Sezione «retribuzioni soggette a sconto» del mod 1031 con **Tipo codice 1**



Le aziende devono essere:

- in possesso dei requisiti per il rilascio della regolarità contributiva (Inps, Inail e CE)
- applicare la parte economica e normativa degli accordi e dei contratti collettivi nazionali, regionali, territoriali o aziendali
- autocertificare alla **DTL** (se per la prima volta entro il 29/02/16) l'assenza di provvedimenti amm.vi o giurisdizionali definitivi in ordine alla commissione di violazioni in materia di tutela delle condizioni di lavoro. Se il modello è già stato presentato alla DTL in passato per godere del beneficio non va ripresentato (salvo modifiche)
- autocertificare all'Inail (entro il 29 FEBBRAIO) l'assenza di condanne passate in giudicato nel quinquennio ai sensi della l. 248/06

## INSERIMENTO LAVORATIVO DEI DISABILI (LEGGE 12 MARZO 1999, N. 68, ART. 13)

Per ogni lavoratore assunto dai datori di lavoro privati è previsto, a seconda della percentuale di riduzione della capacità lavorativa, il beneficio della fiscalizzazione totale (100%)

L'agevolazione è usufruibile solo per le aziende con autorizzazione concessa entro il 31 dicembre 2007 in regolazione e rata.

Per gli altri dal 2 gennaio 2008 il premio INAIL va versato per intero e il contributo è assegnato direttamente dalla Regione.

L'incentivo **termina il 31/12/2015** (durava 8 anni) quindi solo in regolazione

Sezione «retribuzioni soggette a sconto» del mod 1031 con **Tipo codice 6**

## SETTORE DELLA PESCA (L 228/2012)

Riduzione del premio in favore delle imprese, con dipendenti e senza dipendenti (autonomi, cooperative), che esercitano la pesca costiera, e la pesca nelle acque interne e lagunari in *regolazione e in rata*

Anno 2015 sconto del 57,50 %

Anno 2016 sconto del 50,30%



Sezione «retribuzioni soggette a sconto» del mod 1031 con **Tipo codice 3**

## SOSTEGNO DELLA MATERNITÀ E PATERNITÀ: SOSTITUZIONE DI LAVORATORI IN ASTENSIONE (L 151/01)

Sgravio nella misura del **50%** per i contributi dovuti per i lavoratori assunti con contratto a tempo determinato in sostituzione di lavoratrici (o lavoratori) in astensione obbligatoria o facoltativa dal lavoro. Fino al compimento di 1 anno del figlio.

Sia in regolazione che in rata.

 Le aziende devono essere in regola con i versamenti contributivi

Sezione «retribuzioni soggette a sconto» del mod 1031 con **Tipo codice 7**

COOPERATIVE AGRICOLE E CONSORZI IN ZONE  
SVANTAGGIATE  
(art 9,c5, l.67/88 e ss)


Per le cooperative e i loro consorzi operanti in territori svantaggiati l'agevolazione si applica la riduzione del premio nella misura del:

Regolazione 2015

- 75% per territori montani particolarmente svantaggiati
- 68% per le zone agricole svantaggiate

Rata 2016

- 75% per le aree di montagna particolarmente svantaggiate
- 68% per altre aree svantaggiate



Le riduzioni sono indicate  
nelle basi di calcolo con  
codici 005 e 025

COOPERATIVE AGRICOLE E CONSORZI IN PROPORZIONE  
AL PRODOTTO PROVENIENTE DA ZONE SVANTAGGIATE  
(L 67/88 E I98/13)

Anche alle cooperative o loro consorzi che manipolano, trasformano o commercializzano prodotti spetta la riduzione del 75% o 68% (rata e regolazione) in proporzione al prodotto conferito dai soci che sia stato coltivato o allevato in zone montane o agricole svantaggiate.

Qui la riduzione è solo per le PAT che non hanno sede lavoro in zone svantaggiate !

La percentuale deve essere arrotondata all'unità (es. 42,5 % va arrotondata a 43% o 42,4% va arrotondata a 42%)

# SCONTO ARTIGIANI I. 296/06

Rivolto alle aziende artigiane che:

- non hanno denunciato infortuni – escluse le franchigie - nel biennio precedente (es per la regolazione 2015 il biennio di osservazione è 2013-2014).
- sono in regola con le norme sulla sicurezza sul lavoro
- Hanno preventivamente presentato la richiesta di accesso al beneficio barrando la casella “SI” del modello 1031 *“certifico di essere in regola con i requisiti ex l.296/06...”*

Per avere lo sconto sulla regolazione 2016 (autoliquidazione 902017) va valorizzato l'apposito campo sulla prima schermata della procedura Alpi On line oppure il campo apposito del tracciato record in anagrafica cliente nel caso di invio telematico

## Per la Regolazione 2015

La misura dello sconto è del **8,16%** e si applica alle imprese che nel 2015 abbiano manifestato tale richiesta attraverso il modello 1031

La riduzione è indicata  
nelle basi di calcolo con  
codice 127

# REQUISITI PER TUTTI I BENEFICI CONTRIBUTIVI

Requisiti per la concessione dei benefici contributivi (istanza riduzione tasso ex artt 20 e 24 Mat, edili, sostegno alla maternità e casistiche circ. Min lav. 5/2008):

- Rispetto degli accordi contrattuali: viene eventualmente verificata in sede di vigilanza dal personale ispettivo (il Ministero ha chiarito che non può essere autocertificata)
- Regolarità contributiva : viene verificata direttamente dall'Ente che in caso di inadempiente può revocare i benefici ma invita la ditta a regolarizzarsi entro 15 giorni
- Assenza di provvedimenti definitivi in materia di tutela delle condizioni di lavoro: il DL deve inviare l' autocertificazione alla DTL competente per territorio (circ Min Lav 34/2008)

**la mancanza dei requisiti determina  
La revoca del beneficio**

## RIDUZIONI PREVISTE DALLA L 92/12

Le riduzioni previste dalla L. n. 92/2012 (lavoratori di età non inferiore a 50 anni, disoccupati da oltre 6 mesi-donne prive di impiego regolarmente retribuito da almeno 6mesi -residenti in aree UE definite da decreto - o da 24 mesi ovunque residenti) sono al 50% e sono suddivise in base alla **durata del contratto, alla tipologia e alle categorie di lavoratori.**

La riduzione spetta per 12 mesi che diventano 18 se il contratto è trasformato a tempo indeterminato o se l'assunzione avviene già a tempo indeterminato.

I datori di lavoro che hanno diritto alla riduzione dei premi devono indicare nella dichiarazione delle retribuzioni l'importo totale delle retribuzioni parzialmente esenti e il relativo codice. (Cfr tabelle su guida autoliquidazione)

**L'indicazione dei dati equivale alla domanda di ammissione** alle riduzioni che spettano, sempre che il datore di lavoro sia in possesso dei requisiti di regolarità contributiva.

# RIDUZIONI PREVISTE DALLA L 407/90

La L 190/14 ha soppresso i benefici ex L 407/19 per le assunzioni dal 01/01/15. Rimangono valide le riduzioni per gli assunti fino al 31/12/14 per massimo di 36 mesi (**fino al 2017**). Per questi:

La riduzione prevista dall'articolo 8, comma 9, della legge 407/1990, prevede agevolazioni contributive per l'assunzione di lavoratori di qualunque età disoccupati da almeno 24 mesi o sospesi in cigs da parte di imprese artigiane o del settore commerciale e turistico.

La riduzione è del **50%** (**100%** per le imprese operanti nel mezzogiorno) dei premi spetta per 36 mesi

In presenza dei requisiti per l'applicazione dell'incentivo previsto dalla legge 407/1990, si applicherà quest'ultimo in luogo di quello previsto dalla legge 92/2012.

**Nella Ds va indicato il totale delle retribuzioni parzialmente (o totalmente) esenti e il relativo codice** L'indicazione dei dati nella dichiarazione delle **retribuzioni equivale alla domanda di ammissione alle riduzioni**, a condizione che il datore di lavoro sia in possesso dei requisiti di regolarità contributiva e degli altri requisiti previsti dalla normativa di riferimento.

## CONTRATTI DI INSERIMENTO

La L. 92/2012 all'art. 1, c. 14, ha abrogato a decorrere dal 1 gennaio 2013 i contratti di inserimento di cui agli articoli da 54 a 59 del d.lgs. 276/2003, ma per le **assunzioni effettuate fino al 31 dicembre 2012** continuano ad applicarsi le disposizioni abrogate.

I datori di lavoro che hanno **assunto lavoratori con contratti di inserimento entro il 31 dicembre 2012** devono indicare nella dichiarazione delle retribuzioni **l'importo totale delle retribuzioni** parzialmente esenti (al 25, 40, 50 o 100 %) e il relativo codice. **L'indicazione dei dati equivale alla domanda di ammissione alle riduzioni**, spettanti a condizione che il datore di lavoro sia in possesso dei requisiti di regolarità contributiva e degli altri requisiti previsti dalla normativa .

**L'incentivo si applica solo fino al 31/12/2015 (regolazione)**

# RIDUZIONE LEGGE DI STABILITÀ L 147/13

SE CI SONO I PRESUPPOSTI SI APPLICA SUL PREMIO DOVUTO CALCOLANDOLA **ALLA FINE** , DOPO TUTTI GLI ALTRI SCONTI E RIDUZIONI E PRIMA DI CALCOLARE L'ADDIZIONALE ANMIL

SI APPLICA AL:

- Premio **dipendenti** e assimilati per lavorazioni oltre un biennio
- Premio dipendenti e assimilati per lavorazioni nel primo biennio
- Premi speciali **artigiani** oltre biennio della lavorazione
- Premi speciali artigiani nel primo biennio della lavorazione
- Sovra premio **silicosi** (se spetta per l'ordinario)
- Premi lavoratori **somministrati** (sempre senza riferimento ai TA e TM)
- Premi **speciali** rx, facchini, barrocciai ,frantoi,scuole per studenti, sostanze radioattive, piccola pesca con slittamento scadenza a maggio (no autoliquidazione)
- Premio **agricoli** (premio riscosso dall'Inps) per il 2015 (vedasi circolare congiunta Inail n.32/2014 e Inps n.83/2014; circolare Inail 52/2015 e 87/2015)

Sulla **regolazione 2015** nella percentuale del 15,38%  
 Sulla **rata 2016** è del 16,61%

# RIDUZIONE LEGGE DI STABILITÀ L 147/13

Nel caso di applicazione di sconti e anche della riduzione L 147/13:

1. il calcolo va effettuato separatamente per ogni tipo di sconto con riferimento alle specifiche retribuzioni
2. la riduzione L 147/13 in regolazione è dato:

retribuzioni totali campo A

-

quote di retribuzioni parzialmente campo B

X

Tasso applicato

-

Sconto (es edili calcolato a parte) = premio scontato

X

15,38%

=

Importo della riduzione legge di stabilità

ANMIL solo alla fine

## Il calcolo del premio “infortuni” e il Fondo vittime dell’amianto

La Finanziaria 2008 ha introdotto presso l’Inail il Fondo Vittime per l’amianto i cui beneficiari sono i lavoratori titolari di rendita diretta, riconosciuta a seguito di una patologia asbesto correlata per esposizione all’amianto, e i familiari dei lavoratori vittime dell’amianto

a) gestione Artigianato - voci di tariffa 3630, 4100, 6111, 6112, 6113, 6212, 6311, 6411, 6421, 6422, 6581, 7271, 7272, 9200

b) gestione Industria – voci di tariffa 3620, 4110, 6111, 6112, 6114, 6212, 6311, 6413, 6421, 6422, 6581, 7271, 7272, 7273, 9220

c) gestione terziario – voci di tariffa 3620, 4100, 6100, 6211, 6310, 6410, 6420, 6581, 7200, 9220

d) gestione altre attività – voci di tariffa 3620, 4100, 6100, 7100

**NB : vedere su basi di calcolo**

## Il calcolo del premio “infortuni” e il Fondo vittime dell’amianto

Per l’autoliquidazione 2015/2016 l’addizionale a carico delle aziende è pari al **1,33%** e va calcolata sul premio ordinario dovuto sulle retribuzioni afferenti le voci di tariffa specificate, al netto di eventuali sconti (o riduzioni per ditte artigiane) e al netto della quota Anmil.

**Il calcolo va effettuato sia per la regolazione 2015 che per la rata 2016 ed anche sul sovra premio silicosi**

**L’addizionale va calcolata sul premio al netto di ogni sconto (compresa riduzione legge 147/13)**

# Il calcolo del premio “infortuni” e il Fondo vittime dell’amianto con sconto L147/13



## Regolazione 2015

- premio infortuni: (retribuzioni per tasso infortuni 2015)	€	_____
- premio artigiani (rilevare dalle Basi di Calcolo INAIL)	€	_____
- premio silicosi/asbestosi (retribuzioni per tasso suppl. sil/asb) x --15,38% (riduzione l 147/13)		
- premio vittime amianto	€	_____
più addizionale ANMIL 1% = Totale	€	_____
meno rata anticipata 2015 dovuta	€	_____
Regolazione 2015	€	_____

## Rata 2016

- premio infortuni: (retribuzioni* per tasso infortuni 2016)	€	_____ +
- premio artigiani (rilevare dalle Basi di Calcolo INAIL)	€	_____ +
- premio silicosi/asbestosi (retribuzioni per tasso suppl. sil/asb**)	€	_____ +
-Premio infortuni + premio silicosi x -16,61% (riduzione l.147/13)	€	_____ -
-Premio (detratta la riduzione) x Fondo amianto	€	_____ +
-premio vittime amianto	€	_____ =
più addizionale ANMIL 1%	€	_____
Rata 2016	€	_____

\* Uguali a quelle del 2015 o ridotte se è stata inviata la riduzione del presunto

## Il calcolo del premio “infortuni”

Per i lavoratori dipendenti di qualsiasi qualifica (operai, impiegati, quadri, dirigenti, ...), per i parasubordinati e per i soci e i familiari coadiuvanti di aziende non artigiane, i premi vanno calcolati, distinti per ciascuna voce di rischio:

*Tasso x retribuzioni imponibili (effettive, convenzionali o di ragguglio) + l'addizionale **ANMIL dell'1%***

L'importo dei singoli addendi (premio infortuni, silicosi,...) che compongono il premio dovuto dovrà essere calcolato con **5 (CINQUE) cifre decimali**

## Il calcolo del premio “artigiani”

Per il titolare artigiano, i familiari coadiuvanti, e i soci di aziende artigiane, il premio è quello *“speciale unitario” fissato con D.M.* per la classe di rischio, e per la retribuzione convenzionale prescelta, **più l'addizionale 1%**

## Il calcolo del premio “silicosi/asbestosi”

Il premio supplementare per il rischio della silicosi e/o dell’asbestosi, quando dovuto, si calcola applicando alle Retribuzioni generali (**campo A** del mod. 10 3 1) il **Tasso supplementare** previsto dall’apposita tabella dell’incidenza percentuale tra le retribuzioni di cui sopra, e quelle degli esposti al rischio (**campo C** del mod. 10 3 1). **ESEMPIO:**

Retribuzioni generali (campo A) € 509.507,00

Retribuzioni specifiche (campo C) € 69.725,00

Incidenza percentuale 13,68 %

Tasso applicabile (fascia da 12,51% a 15%) 16 per mille



# TABELLA INCIDENZA SILICOSI

tabella delle incidenze e dei tassi

% di incidenza		tasso	% di incidenza		tasso	% di incidenza		tasso	% di incidenza		tasso
da	a		da	a		da	a		da	a	
	0,01	2,00	22,51	25,00	25,50	47,51	50,00	48,50	72,51	75,00	71,50
0,02	2,50	4,50	25,01	27,50	27,50	50,01	52,50	50,50	75,01	77,50	73,50
2,51	5,00	7,00	27,51	30,00	30,00	52,51	55,00	53,00	77,51	80,00	76,00
5,01	7,50	9,00	30,01	32,50	32,00	55,01	57,50	55,00	80,01	82,50	78,00
7,51	10,00	11,50	32,51	35,00	34,50	57,51	60,00	57,50	82,51	85,00	80,50
10,01	12,50	14,00	35,01	37,50	37,00	60,01	62,50	60,00	85,01	87,50	83,00
12,51	15,00	16,00	37,51	40,00	39,00	62,51	65,00	62,00	87,51	90,00	85,00
15,01	17,50	18,50	40,01	42,50	41,50	65,01	67,50	64,50	90,01	92,50	87,50
17,51	20,00	20,50	42,51	45,00	43,50	67,51	70,00	66,50	92,51	95,00	89,50
20,01	22,50	23,00	45,01	47,50	46,00	70,01	72,50	69,00	95,01	100,00	92,00

(\*) Il valore del campo 3 va troncato alla seconda cifra decimale






## LA RIDUZIONE DEL PRESUNTO

Le aziende che prevedono di erogare nell'anno 2016 **retribuzioni inferiori** a quelle effettive erogate e denunciate per l'anno 2015 **per ogni PAT e voce** possono inoltre, **entro il 16 febbraio 2016, solo telematicamente**, motivata di riduzione, indicando il nuovo importo sul quale intendono pagare la rata 2016.

Le aziende che prevedono invece di erogare nell'anno 2016 **retribuzioni superiori** a quelle effettive erogate e denunciate per l'anno 2015, devono segnalarlo all'INAIL nei termini di legge, ma effettuare comunque l'autoliquidazione dei premi sulla base delle retribuzioni effettive dell'anno 2015.

## LE CESSAZIONI


- Cessazione polizza artigiani tra il 1 gennaio 2016 e il 16 febbraio 2016 potrà essere versata la rata 2016 in ragione dei mesi di attività del nucleo artigiano
- Cessazione intera attività (cliente) in corso d'anno la dichiarazione delle retribuzioni deve essere fatta usando il modello pubblicato sul sito INAIL e inviato per PEC alla Sede INAIL competente entro il 16 del secondo mese successivo alla cessazione stessa, contestualmente al pagamento del premio autoliquidato



## LE FORME DI PAGAMENTO

Il pagamento dei premi di autoliquidazione 2015/16, anche quest'anno, può essere effettuato:

- in un'unica soluzione entro il **16 febbraio 2016**
- in 4 rate trimestrali con scadenza al **16 febbraio** (25%), **16 maggio** (25% più interessi), **22 agosto** (25 % più interessi), **16 novembre** (25% più interessi)





# LE MODALITÀ DI PAGAMENTO

## F24 EP

Modello per Enti e Organismi pubblici – tabelle A e B legge 720/84)

sezione	codice tributo/ causale	codice	estremi identificativi	riferimento A	riferimento B	importi a debito versati
1	2	3	4	5	6	7

**1. Sezione:** indicare in valore “N”

**2. Codice tributo/causale:** indicare **902016**

**3. Codice:** indicare il codice della sede Inail

**4. Estremi identificativi:** indicare il codice ditta (privo del cc)

**5. Riferimento A:** valorizzare con la lettera “P” (premi)

**6. Riferimento B:** campo da Non compilare

**7. Importi a debito versati:** importo da versare

<b>SALDO FINALE</b>
EURO - _____ ,__

## LE COMPENSAZIONI CON F24

- Sono possibili compensazioni con Altre amministrazioni o con altri crediti Inail (previa verifica)
- Se il saldo finale da autoliquidazione è un credito per il datore di lavoro può essere usato in compensazione in tutto o in parte anche su altri debiti Inail purchè non iscritti a ruolo esattoriale e l'eventuale credito rimanente può essere utilizzato per pagare il dovuto ad altre Amministrazioni.
- Il credito Inail può essere usato per pagare i contributi associativi, ma non è possibile il viceversa , ovvero pagare premi o accessori Inail con crediti da contributi associativi.
- Per i pagamenti disposti con mod F24 EP non è possibile effettuare compensazioni e per farlo si deve usare il modello “ordinario”

## RATEAZIONE EX L 449/97

Per la prima volta barrare la casella SI del mod. 1031 telematico o comunicare tale volontà al Contact Center assume un valore sostanziale.

Infatti vuol dire esprimere la volontà di volersi avvalere del pagamento rateale di legge, mentre il non farlo configura l'implicita rinuncia a tale facoltà concessa dalla legge.

Il pagamento rateale comporta il riconoscimento di un interesse fissato con apposito D.M. Per l'autoliquidazione 2015/2016 il tasso da applicare alla 2<sup>a</sup>, 3<sup>a</sup> e 4<sup>a</sup> rata pari a **0,70%** (Inail deve ancora comunicare coefficienti)

## RATEAZIONE EX L 449/97

- ❑ Il DL che intenda continuare ad avvalersi della rateazione ex legge 449/97 ed abbia già espresso, in occasione della precedente autoliquidazione tale volontà è esonerato dall'obbligo esprimere nuovamente tale volontà
- ❑ Il DL che intende modificare la modalità di pagamento rateale versando il premio in un'unica soluzione, deve esprimere tale volontà selezionando la scelta NO del mod 1031 inviato telematicamente o manifestare tale volontà aò Contac Center

NB:




Nel caso in cui la ditta abbia chiesto la revoca della rateazione della precedente autoliquidazione (o sia stata revocata d'ufficio a seguito istanza di rateazione "tradizionale" a scadenza mensile) va **NUOVAMENTE** barrata la casella SI

## RATEAZIONE ORDINARIA

Nel caso in cui l'azienda volesse rateizzare il debito (non inferiore a 1.000 euro) in un numero di rate diverso, dovrà presentare domanda (motivata) alla sede Inail territorialmente competente, versando una rata provvisoria pari all'importo calcolato per le successive rate, in relazione al numero di quelle richieste.

- Modello scaricabile dal sito Inail

- In caso di mancata risposta entro 20 gg dalla presentazione è da ritenersi accolta
- Circolare Inail 38/2014 tasso rateazione 6,05 %



# RATEAZIONE ORDINARIA

È competente a concedere le rateazioni di pagamento dei debiti contributivi:

- Il Dirigente di Sede per l'autorizzazione delle rateazioni per importi fino a 258.000 euro e per un numero di rate non eccedenti le 12 mensilità .
- Il Dirigente regionale per le domande di rateazione relative ad importi superiori a 258.000 euro, ovvero per un numero di rate eccedenti le 12 e non superiori a 24
- Il Dirigente regionale, previa approvazione del Ministero del lavoro, per rate oltre le 24 mensilità (per queste va presentata garanzia fideiussoria per qualsiasi importo)



*Arrivederci al prossimo incontro:*

*VideoLavoro - 18 febbraio 2016*

**La Certificazione Unica 2016:  
novità e aspetti operativi.**

A large, white, stylized letter 'R' with a subtle drop shadow, positioned on the left side of the slide.

*a cura di Alberto Bortoletto*